

Regione Liguria

L.R. 28-12-2022 n. 15 (art. 5).

Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)

Articolo 5 *Misure finalizzate al rinnovo del parco automobilistico regionale in ottica di sostenibilità ambientale.*

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale, le autovetture nuove, immatricolate per la prima volta nell'anno 2023, con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno oppure gasolio-elettrica, sono esentate dal pagamento della **tassa automobilistica** regionale per il primo periodo fisso e per i due successivi.
2. Per la medesima finalità di cui al comma 1 sono esentati dal pagamento della **tassa automobilistica** regionale, per il primo periodo fisso e per le due annualità successive, i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nell'anno 2023 a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, gasolio/GPL, gasolio/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1.
3. Per l'anno 2023 sono, altresì, esentati dal pagamento della **tassa automobilistica** regionale per tre annualità i veicoli omologati con alimentazione a benzina o a gasolio appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato, per la prima volta, un sistema di alimentazione a GPL o a metano collaudato nel 2023.
4. Le tre annualità di cui al comma 3 decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano, se il veicolo ha già corrisposto la **tassa automobilistica** per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano, se l'obbligo del pagamento della **tassa automobilistica** è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.
5. Oltre ai veicoli omologati a doppia alimentazione benzina/GPL, benzina/metano, gasolio/GPL e gasolio/metano, sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione e rientrano nel comma 2 anche i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina o a gasolio su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato successivamente al 1° gennaio 2023, ma precedentemente alla loro immatricolazione.
6. L'esenzione di cui all'[articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39](#) (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) e

successive modificazioni e integrazioni, si applica a tutti i veicoli nuovi azionati da motore elettrico.